

osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 aprile 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.04.2019.

### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 13 febbraio 2019, n. 342

**Proponenti:**

**Consiglieri:** Anselmi, Marras, Giani, Mazzeo, Nardini, Niccolai, Bezzini, Bugetti, Baccelli, De Robertis, Scaramelli, Sostegni, Ciolini, Giovannetti, Bugliani

**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 4 aprile 2019

**Approvata** in data 10 aprile 2019

**Divenuta** legge regionale 10/2019 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62](#)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 17

**Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009

Art. 2 - Entrata in vigore

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 1 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009);

Considerato quanto segue:

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 bis, inserito nella l.r. 40/2009 dalla l.r. 1/2019, si è resa evidente l'esigenza di eliminare le difformità applicative sull'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in alcuni casi di contributi regionali per i quali l'obbligo non è previsto dalla normativa nazionale, come del resto si evinceva dal preambolo della citata l.r. 1/2019. Per i procedimenti contributivi, inoltre, è apparso congruo limitare l'applicazione della vigente disposizione dell'articolo 49 bis ai contributi d'importo pari o superiore ad euro 5.000,00. Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

2. Al fine di consentire una rapida attivazione delle disposizioni in materia di acquisizione dei DURC da parte della Regione, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Modifiche all'articolo 49 bis della l.r. 40/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 49 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituito dal seguente:

“1. La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi.”.

#### Art. 2

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 aprile 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.04.2019.

#### ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 1° marzo 2019, n. 346

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, Stella, Mazzeo

**Assegnata** alla 1^ Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 3 aprile 2019

**Approvata** in data 9 aprile 2019

**Divenuta** legge regionale 8/2019 (atti del Consiglio)

#### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge

regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#)

LEGGI REGIONALI 16 aprile 2019, n. 18

**Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

#### CAPO I

Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito soggettivo

Art. 3 - Principi per l'esecuzione degli appalti e concessioni

Art. 4 - Documento unico di regolarità contributiva e di congruità dell'incidenza del costo della manodopera. Disposizioni per la sperimentazione

Art. 5 - Tutela della stabilità occupazionale

Art. 6 - Valutazione dell'offerta. Elementi premianti

Art. 7 - Suddivisione in lotti

#### CAPO II

Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori

Art. 8 - Oggetto

Art. 9 - Elenchi degli operatori economici

Art. 10 - Indagine di mercato

#### CAPO III

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)